

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 18.12.2006.

Modificato con deliberazione consiliare n. 78 del 19.12.2007

Modificato con deliberazione consiliare n. 78 del 18.03.2012

Modificato con deliberazione consiliare n. 65 del 05.08.2013

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art 1. - PRINCIPI GENERALI

Art 2. - TIPOLOGIA DEI BENEFICI

Art 3. - LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMNETO

Art 4. - SOGGETTI DESTINATARI

CAPO II - AREE DI INTERVENTO

Art 5. - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SETTORI DI INTERVENTO

Art 6. - AREA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

Art 7. - AREA DELLE ATTIVITA' CULTURALI, CELEBRATIVE ED EDUCATIVE

Art 8. - AREA DELLE ATTIVITA' UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DEL
VOLONTARIATO

Art 9. - AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art 10. - AREA DELLA PROMOZIONE E DELLO SVILUPPO DEL TURISMO

Art 11. - AREA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

CAPO III - FORME E PROCEDURE DI INTERVENTO

Art 12. - TIPOLOGIA DELLE FORME DI INTERVENTO

Art 13. - ISTRUTTORIA E SOGGETTI COMPETENTI

Art 14. - CRITERI DI CONCESSIONE

Art 15. - RICHIESTE DI AMMISSIONE AI BENEFICI

Art 16. - BENEFICI PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI SPECIFICI

Art 17. - PROGETTI SUL TERRITORIO

Art 18. - EVENTI STRAORDINARI

Art 19. - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art 20. - VERIFICA STATO ATTUAZIONE

CAPO IV - ALTRI BENEFICI

Art 21. - PATROCINIO

Art 22. - PREMI DI RAPPRESENTANZA

Art 23. - UTILIZZO DELLE SALE PROVINCIALI

Art 24. - COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

Art 25. - CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI

CAPO V - ALBO DEI BENEFICIARI

Art 26. - ISTITUZIONE DELL'ALBO

Art 27. - TENUTA DELL'ALBO

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Principi generali

1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi fondamentali della Provincia, fissati dall'art.2 dello Statuto, il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 2411, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici a soggetti pubblici e privati.
1. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento deve risultare dai provvedimenti di concessione, con esplicito richiamo alle norme cui si riferiscono.
2. La concessione dei benefici ai soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate resta subordinata al rispetto delle disposizioni del dlgs 31 marzo 1998, n. 1092.

Articolo 2 - Tipologia dei benefici

1. I benefici considerati nel regolamento possono aver natura di:
 - contributi, quando sono diretti a cofinanziare in modo occasionale o continuativo attività iniziative proprie di altri soggetti;
 - sovvenzioni, quando la Provincia si assume integralmente l'onere di attività svolte da terzi, che comunque si iscrivono nei propri indirizzi programmatici;
 - sussidi, quando si sostanziano in interventi di carattere socio-assistenziale;
 - ausili e/o vantaggi economici, quando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di benefici non rientranti nelle precedenti categorie, quali l'utilizzazione di risorse umane e strumentali della Provincia.
2. I benefici possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili provinciali solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

Articolo 3 - Limiti oggettivi del Regolamento

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento gli interventi che non hanno carattere di liberalità. In particolare:

- a) le contribuzioni erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- b) le erogazioni conseguenti a rapporti convenzionali con prestazioni reciproche e i trasferimenti per l'esercizio di servizi affidati sulla base di valutazioni economiche;
- c) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- d) rimborsi a terzi per iniziative organizzate congiuntamente ad altri soggetti su iniziativa della Provincia.

1 **Legge 7 agosto 1990 n. 241** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192)

“Articolo 12. 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. “

2 Il Dlgs 31 marzo 1998 n. 109 (pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1998, n. 90) definisce i criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, dando atto che i criteri si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate

- e) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

Articolo 4 - Soggetti destinatari

1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore **di soggetti senza fini di lucro**:
 - a. gli enti pubblici e privati, gli enti e le istituzioni ecclesiastiche, le associazioni, le fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;
 - b. le associazioni non riconosciute, i comitati culturali, ambientalisti, sportivi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti, le cui finalità statutarie siano rivolte all'impegno sociale, solidaristico e/o umanitario a vantaggio della comunità provinciale. La costituzione delle associazioni deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all'art. 6 della L.11.8.91 n. 266.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le somme erogate dalla Provincia ai comuni per attività da svolgere in collaborazione con gli stessi.

CAPO II - AREE DI INTERVENTO

Articolo 5 - Individuazione delle aree e dei settori di intervento

1. Le aree di intervento, per le quali la Provincia può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:
 - alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - alle attività culturali, celebrative ed educative;
 - alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
 - allo sviluppo economico;
 - alla promozione e sviluppo del turismo;
 - alle attività sportive e ricreative del tempo libero.
2. Il Consiglio Provinciale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, individua annualmente, in un unico specifico intervento di bilancio le risorse che saranno necessarie a finanziare le provvidenze da concedere alle diverse aree di intervento.
3. La Giunta Provinciale entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio adotta le determinazioni attuative di propria competenza, comprendente l'articolazione di cui all'art.12
4. Il Consiglio Provinciale adotta analoga deliberazione in sede di approvazione della prima variazione di bilancio relativa all'utilizzo complessivo dell'eventuale avanzo di amministrazione.
5. **In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio provvede a dotare la Struttura, alle dirette dipendenze della Presidenza, delle risorse necessarie per la finalità indicata nell'articolo 5, comma4, lettera K) del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, per un importo massimo da assegnare a ciascuna associazione che non dovrà essere superiore ad € 1.500,00, dando priorità alle associazioni che hanno sede legale nella Provincia di Lecce e alle organizzazioni di valenza nazionali che operano nella provincia di Lecce attraverso sedi operative territoriali.**

Articolo 6 - Area per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente

Gli interventi in tale area sono principalmente finalizzati:

1. al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione, valorizzazione e sensibilizzazione ai valori della natura e dell'ambiente;
2. alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
3. alle iniziative nel campo della protezione civile promosse ed organizzate nel territorio provinciale da enti, istituzioni, associazioni e comitati di volontariato, con sede ed attività nella provincia o a residenza extra provinciale.

Articolo 7- Area delle attività culturali, celebrative ed educative

1. Gli interventi di sostegno della Provincia nella presente area sono finalizzati principalmente:
 - a. allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio provinciale;
 - b. all'organizzazione ed all'effettuazione nella Provincia di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico, di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità provinciale;
 - c. alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - d. alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani della provincia e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e. all'organizzazione nel territorio provinciale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione
2. I benefici possono essere concessi anche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di proprietà di privati, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.
3. La Provincia può altresì concedere benefici per l'acquisto di beni strumentali necessari alla valorizzazione di beni culturali o per l'acquisto, la ristrutturazione e il restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali.

Articolo 8 - Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato.

1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socioeconomico e sanitario.
2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purchè aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano, di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale.
3. In via eccezionale sono concedibili anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi di assistenza sociale con rilevanza sovracomunale o realizzati nel contesto della programmazione regionale o provinciale e nei confronti dei quali l'apporto della Provincia assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 9 - Area dello sviluppo economico

1. Gli interventi della Provincia in tale area sono diretti a promuovere e sostenere la valorizzazione dell'economia salentina nel suo complesso, nei settori economici di maggior rilevanza o tradizione o in specifiche attività commerciali e produttive. Essi sono finalizzati, in particolare:

1. al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio provinciale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate;
2. al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nella provincia ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa;
3. al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio provinciale.
4. al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e sperimentazione.

Articolo 10 - Area della promozione e dello sviluppo del turismo

1. Gli interventi della Provincia in tale area sono finalizzati alla promozione dell'immagine della Provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.

Articolo 11 - Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. La Provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro
3. La Provincia può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza.

CAPO III - FORME E PROCEDURE DI INTERVENTO

Articolo 12 - Tipologia delle forme di intervento

1. La Provincia articola gli interventi di cui all'art. 2 con differenti modalità, disciplinate dal presente Capo, a seconda che le iniziative o le attività per le quali i medesimi vengano richiesti si configurino come:
 - a. attività ordinarie, singole iniziative, ivi compresi gli interventi di tipo sociale ed eventi specifici;
 - b. progetti sul territorio;
 - c. provvidenze straordinarie.
2. Sugli interventi previsti nella lettera a) si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 13, 14, 15 e 16.

Articolo 13 - Istruttoria e soggetti competenti

1. L'istruttoria dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento spetta al dirigente della struttura competente per materia.
2. Il dirigente interessato provvede preliminarmente ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, il dirigente è considerato responsabile del procedimento.
3. L'adozione dei provvedimenti di concessione compete ai dirigenti, sulla base della definizione annuale dei criteri da parte della Giunta, di cui all'articolo successivo. L'accoglimento delle richieste di ammissione ai benefici dovrà essere comunicato agli interessati ed il diniego motivato e comunicato.
4. Quando i benefici non hanno natura finanziaria, la competenza è del Presidente.

Articolo 14 - Criteri di concessione

1. La Giunta Provinciale, ai fini dell'assegnazione dei benefici, definisce annualmente i criteri di selezione delle domande con riferimento a:
 - a) rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientale e naturalistica, sportiva, turistica e ricreativa;
 - b) coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;
 - c) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
 - d) valenza e ripercussione territoriale dell'attività svolta;
 - e) compartecipazione di più soggetti per il perseguimento di obiettivo unico od analogo informato alle istanze di cui innanzi;
 - f) rilevanza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento dell'obiettivo proposto;
2. Le domande ai fini dell'erogazione dei benefici verranno selezionate secondo i seguenti criteri:
 - a) la coincidenza dell'attività con gli interessi generali o diffusi della Comunità Provinciale ispirati ai criteri di cui al 1° comma;
 - b) la conformità ai programmi ed obiettivi generali e settoriali della Provincia;
 - c) la valenza e ripercussione territoriale dell'attività svolta;
 - d) la compartecipazione di più soggetti per il perseguimento di obiettivo unico od analogo informato alle esigenze di cui al 1° comma;
 - e) la rilevanza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento dell'obiettivo proposto.
 - f) entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione e pagamento per le iniziative ed attività non a carattere solidale ed assistenziale;
 - g) entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica
3. La partecipazione della Provincia in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.
4. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno i benefici a favore delle attività annuali e specifiche e quelli a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternativi.
5. Nel rispetto dei predetti criteri generali, la Giunta può elaborare ulteriori criteri esplicativi ed interpretativi di quelli, al fine di rendere il più possibile oggettiva e trasparente l'assegnazione dei benefici nella singola area o settore di intervento.
6. Nella selezione dei progetti di cui all'art. 18 si adatteranno i suddetti criteri generali alla specificità dell'iniziativa.

Articolo 15 - Richieste di ammissione ai benefici

1. Le richieste di ammissione ai benefici, dirette al Presidente della Provincia e redatte secondo la apposita modulistica predisposta dal Segretario Generale, devono contenere i dati identificativi dei richiedenti, nonché una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative, dei programmi

o dei progetti da realizzare e della prestazione sociale richiesta e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.

2. Le istanze presentate dovranno contenere a pena di esclusione la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:
 - a. all'assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della Legge 19.3.1990, n.55;
 - b. alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
 - c. all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali.
3. Le richieste degli enti pubblici e privati, delle associazioni, finalizzate alla concessione di interventi a cofinanziamento delle loro iniziative, devono essere, comunque, corredate a pena di esclusione da:
 - a. copia dello statuto vigente del soggetto richiedente;
 - b. copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione; per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovraprovinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali competenti per l'attività riguardante l'ambito provinciale;
 - c. relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.
4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate a pena di esclusione da:
 - a. relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
 - b. documentazione relativa alle spese sostenute per il finanziamento dell'attività e/o iniziativa oggetto di richiesta di contributo;.
5. Per i progetti di cui all'art. 18 ulteriore documentazione da allegare all'istanza potrà essere richiesta nel relativo bando.

Articolo 16 - Benefici per attività, iniziative ed eventi specifici

1. I soggetti interessati a richiedere la concessione di benefici per attività che rientrano nella programmazione annuale, per singole iniziative o per eventi che rispondano a tradizioni consolidate sul territorio provinciale, debbono far pervenire le relative istanze entro il 30 settembre di ogni anno.
2. In relazione alle istanze pervenute e sulla base dei criteri di cui all'art.14, il dirigente del servizio entro il 15 novembre; forma le graduatorie dei benefici assegnandoli agli aventi diritto, avendo cura di motivare e comunicare i casi di esclusione.

Articolo 17 - Progetti sul territorio

1. La Giunta approva uno o più bandi pubblici relativi a progetti di valorizzazione o riqualificazione del territorio, indicando:
 - a. i requisiti dei soggetti partecipanti;
 - b. le caratteristiche dei progetti, delle iniziative e degli interventi;
 - c. i termini di presentazione delle domande, tenendo conto dei termini temporali indicati nell'articolo 16, comma 2;

- d. i criteri di selezione;
 - e. l'importo massimo ammissibile al finanziamento;
 - f. la percentuale di cofinanziamento a carico dei soggetti richiedenti;
 - g. le modalità di erogazione dei contributi, ove diverse da quelle stabilite dall'art. 22;
 - h. le modalità di rendicontazione della spesa.
2. La selezione dei progetti è affidata ad una commissione, nominata dal Presidente della Provincia composta da 5 consiglieri, di cui due di minoranza. I componenti sono scelti tra i membri delle rispettive commissioni di merito i cui presidenti ne fanno parte di diritto, oltre al dirigente del servizio nel cui ambito ricade il settore di attività considerato nel bando. La commissione conclude i propri lavori con un parere obbligatorio, ma non vincolante per la Giunta. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza con voto palese. Le commissioni concludono i lavori entro il 30 ottobre di ogni anno.
3. I progetti sono ammessi ed approvati con deliberazione della Giunta. 4. La Provincia non assume responsabilità in merito alla realizzazione dei progetti finanziati e resta estranea alle obbligazioni che sorgano fra i beneficiari dei contributi e i terzi.
4. I soggetti titolari dei contributi sono tenuti a rendere noto e far risultare da avviso al pubblico che il progetto si realizza con il concorso della Provincia.

Articolo 18- Eventi straordinari

1. La Giunta può autorizzare l'assegnazione di benefici straordinari a favore di soggetti, pubblici e privati per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno ovvero per favorire iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità salentina.

Articolo 19 - Modalità di erogazione dei benefici

1. L'erogazione dei benefici è disposta a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, .

Articolo 20- Verifica stato attuazione

1. La Giunta Provinciale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto della Provincia. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dalle unità organizzative competenti per materia autorizzate all'uopo.
2. Ove le verifiche evidenzino irregolarità o ritardi pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta Provinciale sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento, fatte salve eventuali azioni di recupero.
3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

CAPO IV - ALTRI BENEFICI

Articolo 21 - Patrocinio

1. Il patrocinio è il riconoscimento della Provincia della rilevanza sociale, morale, culturale, educativa, ambientale ed economica, di iniziative proposte da soggetti pubblici e privati.
2. Le richieste di patrocinio sono dirette al Presidente e devono illustrare le iniziative nelle finalità, contenuti e modalità di svolgimento.
3. Il patrocinio non comporta contributi finanziari.
4. Il diniego del patrocinio deve essere motivato e comunicato.
5. Le iniziative patrocinate sono svolte con l'indicazione: "Intervento con il patrocinio della Provincia di Lecce".
6. La procedura di concessione del patrocinio è autonoma rispetto all'erogazione di benefici economici, che possono in ogni caso essere concessi ove l'iniziativa sia riconducibile tra gli interventi disciplinati nell'articolo 12.

Articolo 22 - Premi di rappresentanza

In occasione di mostre, rassegne, fiere e manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali il Presidente può disporre, su richiesta motivata e documentata, l'assegnazione di premi, trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore.

Articolo 23 - Utilizzo delle sale provinciali

1. Per manifestazioni di breve durata, il Presidente della Provincia può autorizzare l'uso di sale per riunioni e convegni, purché compatibili con la loro destinazione istituzionale. L'uso della sala consiliare è autorizzato dal Presidente del Consiglio Provinciale.
2. L'utilizzo delle sale può essere consentito sia a titolo gratuito che a tariffa, secondo le disposizioni dell'apposito regolamento cui si rinvia.
3. Per sopravvenute necessità istituzionali la Provincia può retrocedere dall'autorizzazione concessa, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere risarcimento di alcun genere.
4. I beneficiari sono tenuti a restituire i locali nelle medesime condizioni d'uso nelle quali li hanno ricevuti.
5. L'aula consiliare può essere concessa esclusivamente per iniziative il cui livello istituzionale, politico, culturale, scientifico sia ritenuto rilevante sotto il profilo dell'interesse generale.

Articolo 24 - Cooperazione istituzionale

1. La Provincia può intervenire a favore dei Comuni della provincia ed altri soggetti istituzionali, anche mediante affidamento di proprie risorse umane e strumentali, nei casi seguenti:
 - a. per prevenire e fronteggiare eventi calamitosi che possono creare situazioni di emergenza, ovvero per altri interventi di carattere eccezionale, ovvero coadiuvare l'attività istituzionale degli enti locali in altre situazioni di eccezionale necessità;
 - b. per supportare manifestazioni celebrative o di carattere culturale, sportivo, turistico e popolare a rilevanza provinciale.
2. La cooperazione istituzionale prevista dal presente articolo è attuata previa deliberazione della Giunta Provinciale, su richiesta motivata degli enti.
3. Qualora, per i casi di cui al comma 1, lett. a), ricorrano circostanze di somma urgenza il dirigente dell'unità organizzativa competente provvede immediatamente agli interventi di prima

necessità e relaziona tempestivamente alla Giunta. La regolarizzazione dell'intervento avviene con delibera della Giunta provinciale.

4. L'eventuale erogazione di benefici economici per le finalità di cui al comma 1 è effettuata prescindendo dalle procedure di evidenza pubblica stabilite dal presente regolamento, rientrando nell'attività di collaborazione istituzionale che caratterizza i rapporti tra Provincia e comuni.

Articolo 25 - Concessione in uso di immobili

1. La concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo, di beni immobili della Provincia è consentita solo per le finalità e nei casi disciplinati nel precedente articolo.
2. La concessione è disposta dal Presidente della Provincia. E' fatto divieto di subconcessione.

CAPO V - ALBO DEI BENEFICIARI

Articolo 26 - Istituzione dell'albo

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 1 del DPR 7 aprile 2000 n. 1183, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale
2. Esso è suddiviso in aree di intervento corrispondenti a quelle indicate nell'art. 5 e deve contenere:
 - a. i dati identificativi dell'iscritto (generalità, indirizzo e codice fiscale per la persona fisica o denominazione/ ragione sociale, partita I.V.A., natura giuridica dell'ente o forma associativa e sede legale per la persona giuridica, l'associazione o altri organismi);
 - b. la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - c. l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d. la disposizione di legge o regolamento che ha giustificato l' erogazione.

Articolo 27- Tenuta dell'albo

1. L'albo è predisposto e tenuto dal servizio di Ragioneria ed è aggiornato, con appositi elenchi annuali, entro il 30 aprile, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.
2. La Provincia assicura la massima pubblicità e la massima facilità di accesso all'Albo da parte di ogni cittadino.

Articolo 28 – Norme transitorie

1. L'applicazione del presente regolamento ha validità a decorrere dal 1.1.2007.

3 DPR 7 aprile 2000 n. 118 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.)

“1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica. 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità. “